



TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE CIVILE

I

ISTRUZIONI E SPECIFICHE INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA DI DELEGA

Il Professionista Delegato (o referente della procedura), al momento che riceve la nomina (o comunicazione della stessa) dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate nella stessa dal Giudice dell'Esecuzione.

Ad integrazione delle stesse si specifica che il delegato dovrà provvedere:

A) a comunicare la nomina ed a trasmettere l'ordinanza di delega immediatamente:

- 1) via PEC ¹ **all'istituto bancario** prescelto per il deposito delle cauzioni tutti i dati per l'apertura del conto della procedura (Tribunale di Roma, nome del Giudice Dott.....; numero di ruolo RGE....., numero di lotti, dati della parte procedente ed eseguita; gestore della vendita, nome del delegato e del custode). NB: **In mancanza della comunicazione suddetta non sarà possibile girare la cauzione fatta con bonifico sul conto della procedura;**
- 2) **al creditore procedente** con richiesta il fondo spese liquidato dal G.E. quale acconto sulle competenze e per le spese del gestore e del **PVP**, evidenziando in particolare che il mancato pagamento di detta ultima voce in tempo utile per la pubblicazione dell'avviso di vendita comporterà l'estinzione della procedura ex art. 631 bis c.p.c.; in caso di mancato riscontro nel termine fissato nella delega (30 gg.) a reiterare la richiesta **a tutti i creditori muniti di titolo; provvederà a sollecitare** gli stessi al fine di ottenere la provvista necessaria per il PVP entro il termine di 55 giorni prima della vendita (v.infra punto 5);

B) ad esaminare il fascicolo dell'esecuzione ed all'esito:

- 3) a relazionare prontamente il Giudice laddove riscontri problematiche ostative alla vendita (titolarità dell'esecutato, continuità delle trascrizioni, carenze della perizia di stima etc...);
- 4) a fare istanza al Giudice nel caso ritenga necessario integrare o modificare la descrizione del bene contenuta nell'ordinanza di delega;

¹ Indirizzo PEC della Banca di Credito Cooperativo : 08327.astetelematiche@actaliscertymail.it;

C) avviso di vendita

- 5) Ad emettere l'avviso di vendita entro 60 giorni dalla ricezione o comunicazione della nomina ² secondo il modello pubblicato sul sito del Tribunale di Roma, completandolo con i dati mancanti (sito del gestore scelto dal giudice; sede della sala d'aste; numero Help desk e mail del gestore) ³ e nel rispetto dei termini indicati ai punti 4 e 5 della delega;

Il giorno stesso dell'emissione il delegato provvederà:

- **a pubblicare l'avviso** a mezzo PCT sul SIECIC o sul SICID;
- **ad inviarlo** al custode con la richiesta degli adempimenti pubblicitari a suo carico;
- **a pubblicare lo stesso – unitamente all'ordinanza di delega** - sul **Portale delle Vendite Pubbliche** (se si è già in possesso dei fondi necessari; si ricorda che gli stessi non possono essere anticipati dal delegato ma devono essere corrisposti da uno dei creditori muniti di titolo); la pubblicazione sul PVP dovrà essere effettuata comunque in tempo utile per consentire gli altri adempimenti pubblicitari, tempo che si indica prudenzialmente in almeno 55 giorni prima della vendita; detto termine potrà essere superato solo se il pagamento intervenisse in data successiva, ma comunque non oltre i 46 giorni prima dell'esperimento; in difetto non procederà alla pubblicazione e relazionerà il Giudice per i provvedimenti di cui all'art. 631 bis c.p.c.;

D) fase della vendita ⁴.

Il giorno della vendita il delegato:

- si recherà all'orario indicato nell'avviso di vendita per l'apertura delle buste presso la sala d'aste del gestore.
- procederà, quindi, a verificare il fascicolo telematico della procedura al fine di accertare che non vi siano circostanze ostative alla vendita o che impongano di rinviare le operazioni di gara (es. deposito istanze di sospensione, desistenze, opposizioni con richiesta di sospensione etc...);
- all'esito procederà, quindi, all'apertura delle buste cartacee al fine di assegnarle alle procedure o ai lotti cui si riferiscono; inserirà quindi i dati salienti delle offerte analogiche nel portale del gestore al fine di renderle visibili agli offerenti telematici;
- valutata l'ammissibilità delle offerte, escluderà dalla gara gli offerenti che hanno depositato offerte non efficaci e procederà secondo le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 della delega;
- sospenderà la vendita nell'ipotesi di cui all'art. 504 c.p.c.;
- verbalizzerà, tramite i modelli di verbale presenti sul portale del gestore, tutte le operazioni di vendita, integrando gli stessi dei dati mancanti (descrizione lotto, presenza delle parti, etc...);
- provvederà a restituire gli assegni agli offerenti analogici che non si siano resi aggiudicatari e a comunicare al gestore della vendita le cauzioni da restituire a mezzo bonifico agli offerenti telematici;

² Salvo che abbia fatto ricorso al Giudice e sia in attesa del relativo provvedimento (v. punti 3 e 4);

³ Ad oggi i dati comunicati dai gestori che hanno allestito la sala d'aste sono i seguenti:

ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA : SITO : www.astetelematiche.it; SALA D'ASTE : via Monte Zebio n. 40 piano terra, scala B, int. C/D; HELP DESK: 0586/20141; MAIL: assistenza@astetelematiche.it;

ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL : SITO : www.fallcoaste.it; SALA D'ASTE : via Lucrezio Caro n. 63 piano III ; HELP DESK: 0444/346211; MAIL: aste@fallco.it;

EDICOM FINANCE SRL : SITO: www.garavirtuale.it; SALA ASTE: via della Conciliazione n. 10 sc. B int. 1; HELP DESK: 041-8622235; MAIL: venditelematiche@edicomsrl.it

⁴ Le disposizioni che seguono fanno riferimento alle vendite disposte con modalità telematiche; per le vendite delegate precedentemente si procederà secondo le disposizioni precedenti.

- depositerà i verbali – unitamente al report di gara, agli adempimenti pubblicitari ed alle offerte pervenute – a mezzo PCT;
- comunicherà l'esito dell'esperimento alle parti ed agli ausiliari, invitandoli a depositare le note di precisazione dei crediti e le istanze di liquidazione dei compensi;
- aggiornerà il PVP ed il sito di pubblicità con l'esito dell'esperimento di vendita;
- **relazionerà - con apposita informativa -il giudice dell'esecuzione, per le valutazioni di competenza, in ordine ad eventuali problematiche verificatesi durante lo svolgimento delle operazioni di vendita, disservizi del gestore incaricato della vendita telematica (es. mancato funzionamento del portale, mancata assistenza presso la sala aste, inidoneità dei locali e delle attrezzature etc...) ed a richieste economiche per la prenotazione delle sale d'asta ed i servizi di assistenza di importo superiore rispetto a quello iniziale pubblicato sul sito alla data di emissione della delega.**

E) Adempimenti post vendita.

In caso di aggiudicazione il delegato provvederà:

- a versare sul conto della procedura - entro il giorno successivo alla vendita - l'assegno relativo alla cauzione dell'aggiudicatario che ha depositato l'offerta analogica; o a dare disposizione immediata al gestore di girare il bonifico dell'aggiudicatario che ha depositato l'offerta telematica sul CIT della procedura (cauzioni/saldo prezzo);
- a comunicare entro 20 giorni dall'esperimento di vendita all'aggiudicatario le modalità di versamento del saldo prezzo e delle spese, richiedendo i documenti necessari per l'emissione del decreto di trasferimento (dichiarazioni fiscali, visure ipocatastali aggiornate, CDU, contratto di mutuo per l'iscrizione ipotecaria etc...);
- **Si precisa che il saldo prezzo deve essere versato sul conto della procedura (CIT CAUZIONI/SALDO PREZZO) ovvero – se ne ricorrano i presupposti – al creditore fondiario ex art. 41 TUB. Le spese necessarie per la registrazione e le cancellazioni devono essere, altresì, versate sul conto della procedura (CIT. SPESE). Sarà considerato motivo di revoca l'acquisizione delle somme anzidette su conti personali del delegato o diversi da quelli indicati.**
- alla scadenza del termine del saldo prezzo, a segnalare al giudice l'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

F) decreto di trasferimento

- a depositare senza indugio, non oltre 10 giorni dal saldo prezzo e spese, la bozza del decreto di trasferimento in formato editabile, unitamente agli allegati necessari (dichiarazione di avvenuto saldo prezzo e spese con allegate copie dei bonifici, CDU, dichiarazioni fiscali, visure aggiornate, contratto di mutuo, estratto di matrimonio dell'aggiudicatario etc...);
- a provvedere tempestivamente alla trascrizione del decreto, alla registrazione, alla voltura ed alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli ordinate dal giudice;
- a depositare contestualmente istanza di fissazione dell'udienza di discussione del piano di riparto;

G) progetto di distribuzione e riparto.

In caso di riparti parziali il delegato procederà a ripartire non oltre il 90% del ricavato, trattenendo

sul conto della procedura (e ciò anche in caso di svincolo del saldo prezzo in favore del creditore fondiario ex art. 41 TUB), le somme necessarie a soddisfare i crediti in prededuzione;

- nel caso in cui la parte esecutata fosse stata dichiarata fallita e l'esecuzione non fosse stata dichiarata improcedibile per la presenza del creditore fondiario, ad attribuire a quest'ultimo – sussistendone i presupposti - il credito ipotecario calcolato ai sensi dell'art. 2855 c.c., svincolando il residuo della massa attiva in favore del fallimento, fatte salve le ragioni degli eventuali creditori intervenuti ai sensi dell'art. 511 c.p.c.;
- a richiedere al giudice l'emissione del **decreto di condanna** dell'aggiudicatario decaduto ex art. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c. p.c. – depositando bozza del provvedimento in formato editabile redatta secondo il modello presenti sul sito del tribunale - laddove, nel predisporre il progetto di distribuzione, il delegato riscontrasse l'incapienza del ricavato per il soddisfacimento dei creditori intervenuti; il credito in questione sarà attribuito ai creditori insoddisfatti, eventualmente proporzionalmente, nel rispetto della graduazione dei crediti (es. soddisfatti crediti in prededuzione e l'ipotecario, il credito andrà attribuito pro quota ai creditori chirografari);
- a verificare sui conti della procedura tutte le somme facenti parte della massa attiva (cauzioni, saldo prezzo, canoni, indennità cauzioni confiscate, ratei conversione); per le nuove deleghe emesse con modalità telematica, provvederà a dare indicazioni al cancelliere di girare le somme già versate su Unicredit (procedure pari o antecedenti all'anno 2010) sul conto BCC;
- ad inviare alle parti – almeno 45 giorni prima dell'udienza di discussione - bozza del progetto di distribuzione e del piano di riparto, assegnando alle stesse termine di giorni 15 per le osservazioni;
- a depositare non oltre 20 giorni prima dell'udienza le bozze definitive con le eventuali integrazioni, unitamente alle comunicazioni del progetto ed alle note relative alle cancellazioni delle formalità;
- a presenziare all'udienza di discussione al fine di fornire al giudice i chiarimenti in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione, graduazione o esclusione dei crediti nel progetto in questione;

negli altri casi:

- nel caso in cui l'esperimento di vendita non si sia tenuto per mancato rispetto degli adempimenti pubblicitari (diversi dal PVP) e di decadenza dell'aggiudicatario, a rifissare l'esperimento rinnovato alle stesse condizioni dell'esperimento non tenuto o precedente (prezzo base, offerta minima e termini per il deposito delle offerte);
- nel caso di asta deserta, a rifissare immediatamente il nuovo esperimento con le riduzioni dei termini per le offerte (60-90 giorni prima dell'esperimento) e del valore d'asta (ridotto di 1/5 fino al quarto esperimento e del 40% per il quinto esperimento), come previsto nell'ordinanza di delega al punto 33);
- a rimettere gli atti al giudice in caso di esito negativo anche del quinto esperimento o di scadenza del termine di 24 mesi previsto nella delega per terminare gli esperimenti, unitamente a relazione motivata delle attività svolte e dei motivi che potrebbero aver ostacolato l'aggiudicazione o l'assegnazione; sollecitando il custode a relazionare sullo stato del cespite, sulle visite effettuate etc...

H) Rapporti riepilogativi

Il delegato è tenuto a depositare:

- il primo rapporto riepilogativo entro 30 giorni dall'emissione (o comunicazione) dell'ordinanza di delega, nel quale darà atto dell'esito dell'esame del fascicolo e dell'eventuale emissione dell'avviso di vendita;
- a cadenza semestrale, decorrente dal primo rapporto, i rapporti riepilogativi nei quali riepilogherà le attività svolte, gli esiti degli esperimenti di vendita tenuti e le spese sostenute nell'arco temporale in questione;
- il rapporto riepilogativo finale, entro 10 giorni dall'udienza di approvazione del riparto, relazionando dell'esito della stessa, della sua liquidazione e dell'eventuale proposizione di opposizioni al progetto di distribuzione ex artt. 512 e 617 c.p.c.